

Regione Lazio

DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 ottobre 2023, n. G14109

Ares Ambiente s.r.l. - Impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata - Comune di Piedimonte San Germano (FR) - Loc. Ruscito - Via Cesarelle, 16 - Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. G08135 del 12 giugno 2017 e ss.mm.ii. - pratica 37-2023

OGGETTO: Ares Ambiente s.r.l. - Impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata – Comune di Piedimonte San Germano (FR) – Loc. Ruscito – Via Cesarelle, 16 – Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. G08135 del 12 giugno 2017 e ss.mm.ii. - pratica 37-2023

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1e s.m.i.;
- le Deliberazioni della Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 23/03/2021 con le quali le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale Capitale Naturale e Aree Protette, diretta dal Dott. Vito Consoli, a seguito di incarico conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione Regionale Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale Ambiente, tra cui l'Area Autorizzazione Integrata Ambientale competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”;

- la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio in data 21/09/2021, n. di Reg. Cron. 25681 del 9 dicembre 2021, con la quale è stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli;
- l'Atto d'Organizzazione n. G00077 del 10/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione Integrata Ambientale" della Direzione regionale Ambiente all' Ing. Ferdinando Maria Leone, con decorrenza dal 12/01/2022;
- la Determinazione dirigenziale n. G12430 del 20 settembre 2022, che modifica e organizza le strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente";

TENUTO CONTO del quadro normativo di riferimento in materia di Rifiuti, costituito da leggi, regolamenti e disposizioni specificati secondo il criterio della gerarchia delle fonti, ovvero:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.
Cessazione della qualifica di rifiuto	Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di

	rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto	Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116
Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021	Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105,

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
D.Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i.
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe	DGR n. 13 del 19/01/2021

istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
---	--

DATO ATTO CHE, giuste successive modifiche organizzative al Reg. reg. n. 1/2002 la scrivente Direzione Regionale è subentrata, a decorrere dal 01/04/2021 e, in particolare a far data dall'adozione della DGR. n.542/2021 e Reg. reg. n. 5/2021, alla precedente Direzione Regionale competente in materia di AIA;

VISTA la Determinazione Regionale n. G05746 del 23/05/2016 recante "Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale resa ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in Loc. Ruscito", Comune di Piedimonte S. Germano (FR). Ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n.521/2016 del Consiglio di Stato. Proponente ARES AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 45/2013." di ottenimento di VIA favorevole per l'impianto in oggetto;

VISTA la Determinazione Regionale n. G08135 del 12/06/2017 relativa al rilascio dell'A.I.A. dal titolo "*Ares Ambiente Srl – Istanza di rilascio di AIA ex art. 29 ter D.lgs. 152/2006 per nuovo impianto di produzione ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata, in località Ruscito in comune di Piedimonte San Germano (FR)*";

VISTE le Determinazioni Regionali n. G10454 del 14/09/2020 e n. G056627 del 09/05/2022 con le quali l'Area VIA della Direzione Regionale Ambiente ha prorogato l'efficacia temporale del provvedimento positivo di VIA, con il primo provvedimento fino al del 30/11/2022 e con il secondo fino alla data del 06.05.2025, in considerazione della "*...conclusione del lungo contenzioso avanti al Giudice Amministrativo da parte del Comune di Piedimonte San Germano sulla legittimità dei titoli abilitativi di VIA e AIA, con il deposito delle sentenze del n. 1659 del 26 febbraio 2021 e n. 1695 del 1° marzo anno 2021, che hanno definitivamente accertato la compatibilità del progetto...*" nonchè in relazione al "*... Permesso di costruire del progetto per effetto del Decreto Semplificazioni D.lgs 76/2020 e Legge 120/2020, dispone la proroga triennale del termine di ultimazione dei lavori al 6 maggio 2025, e che la società proponente ha chiesto con prot.n. I.0998961 del 02/12/2021 di prorogare la validità dell'efficacia del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale alla stessa data del 6 maggio 2025*";

VISTA la Determinazione Regionale n. G05828 del 02/05/2023 dal titolo: "*Ares Ambiente s.r.l. - Impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata -Comune di Piedimonte San Germano (FR) - Loc. Ruscito - Via Cesarelle, 16 - Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. G08135 del 12 giugno 2017 e ss.mm.ii. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. per l'introduzione di nuovi codici EER tra quelli da avviare a compostaggio - pratica 90-2022*";

VISTA Determinazione Regionale n. G08826 del 26/06/2023 dal titolo: "*Ares Ambiente s.r.l. - Impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata - Comune di Piedimonte San Germano (FR) - Loc. Ruscito - Via Cesarelle, 16 - Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. G08135 del 12 giugno 2017 e ss.mm.ii. Rettifica Determinazione n. G05828 del 02/05/2023 - pratica 90-2022*";

CONSIDERATO che la Determinazione Regionale n. G08826 del 26/06/2023 di aggiornamento della Determinazione Regionale n. G05828 del 02/05/2023 è stata emessa a seguito della richiesta della società pervenuta con nota acquisita al prot. reg. n. 638750 del 12/06/2023 a cui la scrivente ha dato riscontro con la suddetta determinazione indicando in merito a una delle richieste della società quanto segue:

Richiesta correzione ARES Ambiente s.r.l. nota acquisita al prot. reg. n. 638750 del 12/06/2023	Valutazione Regione Lazio su richiesta modifica/rettifica Determinazione Regionale n. G05828 del 02/05/2023
<i>a. pag. 20 – sezione dedicata alla descrizione della miscela da avviare a compostaggio</i> Si osserva che Ares Ambiente in aggiunta o in sostituzione al rifiuto verde (sfalci e potature) utilizzerà nella composizione della miscela da avviare a compostaggio nel ciclo di produzione dell’ammendante compostato misto o ammendante compostato da fanghi anche materiale agricolo o forestale naturale ex art. 185 comma 1 lett. F) D.Lgs. 152/2006 smi [...] Tra i residui ricchi di carboidrati (C/N alto) di origine vegetale si annoverano ad esempio gli stocchi di mais (elevato rapporto C/N, tenore si SS scarso).[...] Gli stocchi utilizzati, raccolti sui terreni di proprietà che di terzi, verranno conferiti in balle e registrati con apposito DDT con dettaglio di pesata in modo da poterne avere piena tracciabilità. Il materiale non si configura come rifiuto, ma come prodotto agricolo derivante dalla pulizia finale della superficie dei terreni dopo la trebbiatura del mais, in previsione della successiva aratura	La modalità di utilizzo dei cosiddetti “stocchi” in aggiunta al verde proveniente da sfalci e potature non risulta oggetto di richiesta di integrazione nella documentazione inviata all’Autorità Competente. Tale modus operandi non può essere autorizzato con una “rettifica” ma deve essere oggetto di specifica autorizzazione soprattutto se incide sui bilanci di massa dell’impianto ma non viene tracciato da FIR. Si resta in attesa di apposita istanza di richiesta di modifica.

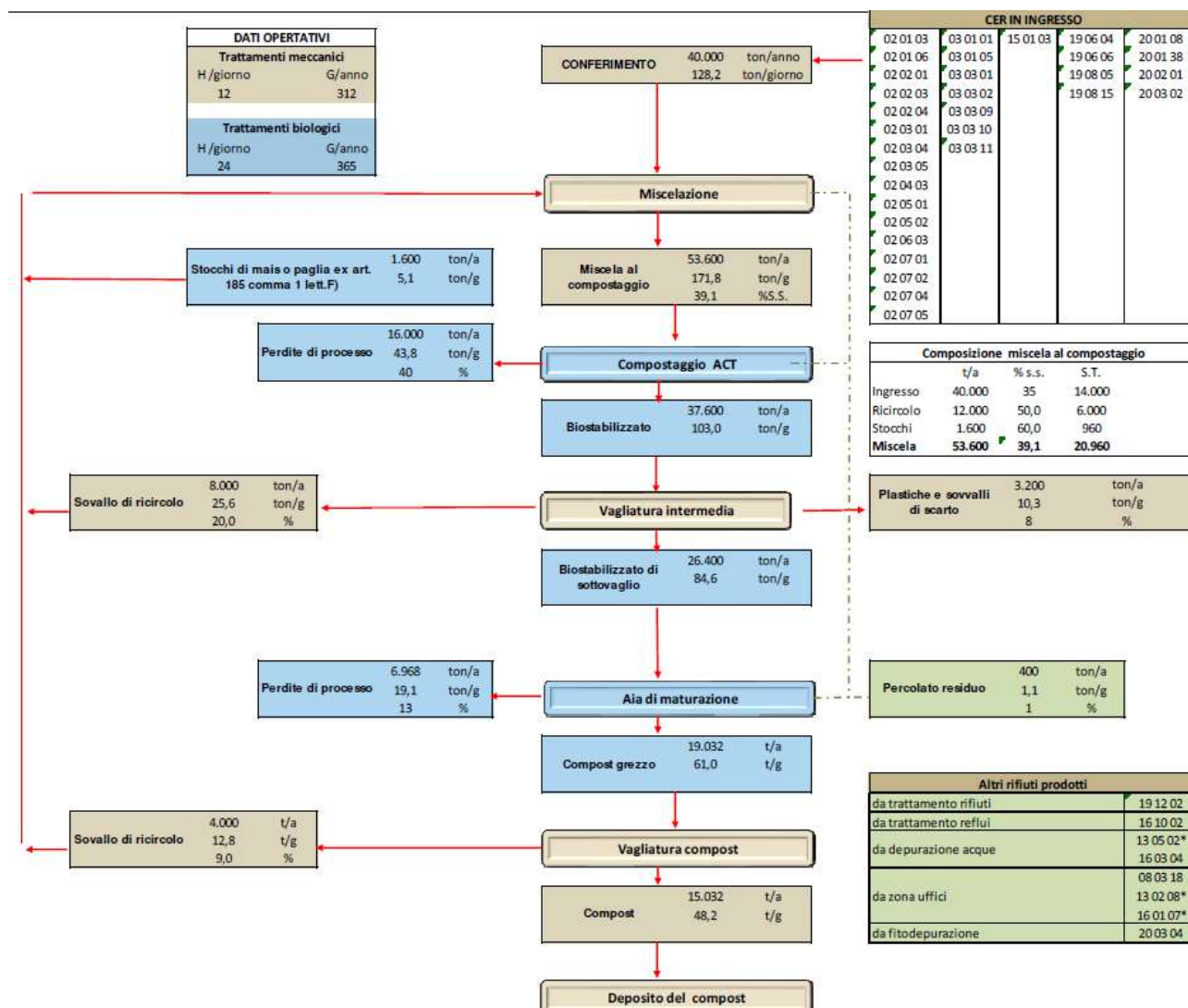
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 790425 del 17/07/2023 con cui la società in ottemperanza a quanto su indicato ha presentato la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riguardante una variante che *...prevede la possibilità di utilizzare, in aggiunta o in sostituzione al rifiuto verde (sfalci e potature), materiale agricolo o forestale naturale ex art. 185 comma 1 lett. F) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. rappresentato da stocchi di mais, come agente di supporto nel ciclo di produzione dell’ammendante compostato misto o ammendante compostato da fanghi. Con l’occasione si comunica inoltre la volontà di collocare, lungo il perimetro esterno del capannone di trattamento, n. 4 cassoni scarrabili destinati al deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall’attività, ai sensi dell’art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i....;*

CONSIDERATO che:

- alla comunicazione di modifica non sostanziale è allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente (art. 38, c..3, DPR 445/00);
 - relazione tecnica;
 - tav. 12 - Planimetria aree di stoccaggio e trattamento, rev.02 del luglio 2023.

- nella relazione tecnica è riportato che:
 - *...Gli stocchi saranno raccolti su terreni sia di proprietà che di terzi, verranno conferiti in balle e registrati con apposito DDT con dettaglio di pesata in modo da poterne avere piena tracciatura. Il materiale non è classificato come rifiuto, ma come prodotto agricolo derivante dalla pulizia finale della superficie dei terreni dopo la trebbiatura, in previsione della successiva aratura.
Con l'occasione si comunica inoltre la volontà di collocare, lungo il perimetro esterno del capannone di trattamento, n. 4 cassoni scarrabili destinati al deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività, ai sensi dell'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii...;*
 - *L'inserimento degli stocchi di mais all'interno della matrice da avviare a compostaggio, in aggiunta al verde proveniente da sfalci e potature, rappresenta per il gestore un'importante opportunità per la gestione del prodotto compostato sia sotto l'aspetto chimico fisico che edafico. Uno dei presupposti fondamentali per attuare un efficiente programma di compostaggio è quello di partire da una corretta combinazione degli ingredienti che formano il substrato organico di partenza.
I residui della coltivazione del mais hanno un potenziale produttivo elevato e, date le loro caratteristiche, possono costituire un'eccellente materia prima da reimpiegare. Gli stocchi vengono raccolti, a seguito della trinciatura del mais coltivato sui terreni di proprietà o di terzi, in più passaggi prevedendo operazioni preparatorie di trinciatura e andanatura dei residui a cui segue la vera e propria raccolta-trinciatura della biomassa andanata.
Gli stocchi pertanto rappresentano i residui generati dal processo di produzione e di lavorazione, di tipo industriale, delle sementi di mais destinate all'agricoltura professionale gestiti ex art. 185 comma 1 lett. F) D. Lgs. 152/2006*
 - *...in conformità a quanto prescritto al capitolo 5 punto 17 dell'allegato tecnico di cui alla Determina G08826 del 26/06/2023, si comunica la volontà di posizionare, lungo il perimetro esterno del capannone di trattamento su area pavimentata, n. 4 cassoni scarrabili destinati all'accumulo dei rifiuti decadenti dall'attività, di cui n. 3 cassoni per i rifiuti con codice 191212 e n. 1 cassone per quelli con codice 191202.
I cassoni avranno capacità utile 20 mc/cad, saranno a tenuta stagna e dotati di copertura in PVC scorrevole con argano manuale e/o con copertura in lamiera e apertura idraulica. I rifiuti collocati nei cassoni saranno gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii....;*
 - nella tavola 12 allegata viene dunque individuata un ulteriore Area R: cassoni scarrabili per deposito temporaneo rifiuti decadenti (191212 e 191202), art. 185-bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- in merito al bilancio di massa è indicato che *... si stima l'utilizzo annuale di circa 1.600 tonnellate di stocchi di mais. L'agente di supporto nella miscela da avviare al compostaggio si unirà alla quota di sovrappiù di ricircolo. Il bilancio di massa non subisce variazioni sul materiale di ingresso identificato come rifiuto, ma unicamente per la quota di materiale da avviare alla fase ACT che passa da circa 52.000 t/anno (ingresso + sovrappiù) a 53.600*

(ingresso + sovralli + stocchi) e per circa il 9% sulla quota di produzione del compost. In seguito si riporta il bilancio di massa aggiornato per effetto della variante in richiesta.



VERIFICATO che con note acquisite al prot. n. 722585 del 03/07/2023, 862240 del 01/08/2023 e 1088330 del 02/10/2023 la società ha ottemperato a quanto indicato nella Determinazione Regionale n. G05828 del 02/05/2023, trasmettendo il report aggiornato mensile di aggiornamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, ancora non conclusi;

PRESO ATTO che ARPA Lazio con nota prot. n. 66919 del 02/10/2023, acquisita al prot. reg. n. 1081786 del 02/10/2023 ha comunicato che ... in data 25 settembre 2023 tecnici dell'arpa Lazio si sono recati presso l'impianto in oggetto per visionare lo stato attuale dei lavori. L'impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata è attualmente in costruzione ed i macchinari necessari al progetto sono già tutti a piè d'opera pronti per l'installazione. Durante il sopralluogo è stata verbalizzata (NRG2023020257) la fine lavori per il 2025 come da programma in AIA, ma successivamente la Società ha inoltrato comunicazione (acquisita al prot. Arpa 65459 del 26/09/2023) in cui dichiara il termine del cantiere entro il 2023 ed inizio attività nel primo semestre del 2024. Alla suddetta nota è allegata la precedente nota ARPA Lazio prot. n. 65873 del 27/09/2023 inviata alla società in cui si indica che ...I tecnici Arpa, pur informati dell'anticipo di fine lavori durante il sopralluogo, hanno ritenuto e proposto che fosse

verbalizzata la data ufficialmente dichiarata anche a tutela della Società che avrebbe poi dovuto e potuto comunicare a propria discrezione ogni eventuale anticipo...;

CONSIDERATO che nella documentazione fornita viene dichiarato dal proponente che la variante non comporta:

- un incremento della capacità trattata di rifiuti già autorizzata;
- l'introduzione di nuovi codici EER;
- la modifica alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti né la sostituzione di
- macchinari esistenti;
- l'incremento di nessuna delle grandezze oggetto di soglia indicate nell'allegato VIII
- alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'attivazione di nuovi punti di emissione;
- un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC;
- l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate;
- la gestione di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente;
- la variante non è soggetta alla verifica di VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06.

ATTESO che la DGR. n. 239 del 18 aprile 2008 al punto 3.2. indica che: *“Non sono considerate varianti sostanziali: omissis... La richiesta di codici di rifiuto aventi caratteristiche merceologiche similari a quelli già trattati purché tale richiesta non comporti incrementi nella quantità di rifiuti trattati o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti ovvero la richiesta non comporti variazioni alle quantità già autorizzate divise in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi”;*

PRESO ATTO che le modifiche progettuali proposte non comportano incrementi nelle quantità totale dei rifiuti da trattare, né variazioni delle tipologie di operazione;

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria condotta sulla documentazione presentata:

- la variante richiesta è risultata NON sostanziale ai sensi dell'art. 5 lettera l) bis D. Lgs n.152/2006 s.m.i. che identifica come MODIFICHE SOSTANZIALI *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;*
- le modifiche richieste rientrano tra le modifiche non sostanziali ai sensi del punto 3.2 della DGR. n. 239/2008 e non ricade tra le fattispecie richiamate nell'art. 15 comma 14 della L.R. n. 27/98, come anche inserito dal proponente nel documento “Relazione esplicativa modifiche”;

RITENUTO che la sostituzione parziale e/o totale di un rifiuto utilizzato per produrre l'ammendante con un prodotto che non è individuato come rifiuto ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. possa essere considerata non sostanziale, non necessitando di nuova autorizzazione essendo un prodotto;

VERIFICATO che gli stocchi di mais previsti nella richiesta di modifica rientrano nell'art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede che siano esclusi dalla parte quarta del decreto (normativa sui rifiuti) *...la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana...*;

PRESO ATTO in merito agli oneri istruttori con riferimento alla D.G.R. n. 13/2021 (coerentemente al Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017 a cui si riferisce) che la società ha inviato con pec acquisita al prot. reg. n. 1191640 del 23/10/2023 l'attestazione di versamento degli oneri istruttori relativi all'istanza presentata datata 14/07/2023 per un importo pari a euro 4.050,00;

RITENUTO dunque di procedere a recepire la modifica non sostanziale di cui all'AIA n. G08135 del 12/06/2017 come modificata con Determinazione Regionale n. G05828 del 02/05/2023 (aggiornata con Determinazione Regionale n. G08826 del 26/06/2023 secondo la valutazione effettuata dagli uffici come su rappresentato, aggiornando l'allegato tecnico con le modifiche recepite con la presente determinazione;

DETERMINA

per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato come parte sostanziale e integrante del presente atto:

- di recepire le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione G08135 del 12 giugno 2017 e s.m.i., così come richieste dalla società Ares Ambiente s.r.l. nella comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 790425 del 17/07/2023 relativa a:
 - possibilità di utilizzare, in aggiunta o in sostituzione al rifiuto verde (sfalci e potature), materiale agricolo o forestale naturale ex art. 185 comma 1 lett. F) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. rappresentato da stocchi di mais per un quantitativo pari a circa 1.600 t/anno, come agente di supporto nel ciclo di produzione dell'ammendante compostato misto o ammendante compostato da fanghi;
 - posizionare, lungo il perimetro esterno del capannone di trattamento su area pavimentata, n. 4 cassoni scarrabili destinati all'accumulo dei rifiuti decadenti dall'attività, di cui n. 3 cassoni per i rifiuti con codice 191212 e n. 1 cassone per quelli con codice 191202. I cassoni avranno capacità utile 20 mc/cad, saranno a tenuta stagna e dotati di copertura in PVC scorrevole con argano manuale e/o con copertura in lamiera e apertura idraulica. I rifiuti collocati nei cassoni saranno gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- di provvedere alla sostituzione dell'Allegato Tecnico di cui all'A.I.A. rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. G08135 del 12/06/2017 come modificato con la Determinazione Regionale n. G05828 del 02/05/2023 aggiornata con Determinazione

Regionale n. G08826 del 26/06/2023, comprensivo delle modifiche accolte e indicate in premessa, allegato alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di allegare alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale la “Tav.12 - Planimetria Aree di stoccaggio e trattamento” consegnata con la comunicazione di modifica non sostanziale in sostituzione di quella allegata da ultimo alla Determinazione n. G05828 del 02/05/2023;
- di disporre che i documenti e gli atti del procedimento di cui trattasi sono tutti archiviati presso il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico, potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione Regionale Ambiente.
- di disporre che il presente provvedimento sarà notificato alla Ares Ambiente srl e trasmesso all’Arpa Lazio Direzione Centrale e sezione di Frosinone, alla ASL di Frosinone, al Comune di Piedimonte San Germano, alla Provincia di Frosinone, Consorzio Industriale del Lazio e Società AeA spa e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale della Regione Lazio.
- di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), nonché sul sito web www.regione.lazio.it/;
- di confermare che, per quanto non modificato dal presente atto, resta fermo tutto quanto già previsto nelle Determinazioni A.I.A. n. G08135 del 12/06/2017 come modificata/integrata dalla Determinazione n. G05828 del 02/05/2023 e Determinazione n. G08826 del 26/06/2023;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n.104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)

Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso l'Area autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) della Direzione Regionale Ambiente.